

Sent. n. 100/2024 pubbl. il 12/11/2024

Rep. n. 123/2024 del 12/11/2024

N.RG 22/24 CCU- UQ. CONTR.

N. R.G. P.U. 144-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente rel.
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **ANDREA MOLINARI** (C.F.: MLNNDR73A08E388I) nato il 08/01/1973 a Jesi (AN) ed ivi residente [REDACTED] rappresentato dall'avv. Antonio Stefanelli (con l'ausilio dell'OCC nella persona del Gestore della Crisi, dott. Maurizio Leonardi);

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 04/11/2024 ANDREA MOLINARI ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese, con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



- c) l'istante, quale imprenditore individuale di impresa cancellata in data 02/08/2019, risulta altresì legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 33 CCII, comma 1 bis;
- d) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- e) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- f) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- g) nella fattispecie in esame non si ritiene necessario il rilascio, da parte dell'OCC nella propria relazione, dell'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo CCII in considerazione della menzionata sussistenza di attivo da distribuire in favore dei creditori nei limiti meglio specificati appresso;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c) CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso, oltre che dalla relazione dell'OCC, il medesimo ha accumulato una consistente esposizione debitoria, complessivamente pari ad [REDACTED] riconducibile alle obbligazioni, prevalentemente di natura tributaria e previdenziale, assunte quale socio accomandatario della società [REDACTED] (cancellata dal Registro delle Imprese in data 26/07/2019), la quale esercitava attività di bar, ristorante e paninoteca;

dalla narrazione di cui al ricorso, nonché dalla relazione dell'OCC, emerge come le cause del sovraindebitamento siano da ricondursi a fattori di natura economica e personale;

in particolare, il ricorrente riferisce che la propria attività ha subito un forte calo di fatturato a partire dall'anno 2018 dovuto alla perdita della propria clientela derivante dalla chiusura delle attività economiche nelle vicinanze e alla crisi economica generalizzata, tale da determinare la necessità di cedere l'azienda (cessione formalizzata il 25/05/2019);

la decisione di interrompere l'attività imprenditoriale è stata anche determinata dal riferito disagio personale del ricorrente connesso alla tipologia di lavoro svolto;

allo stato, atteso che il debitore, quale lavoratore dipendente della società [REDACTED] con la mansione di autista, risulta percettore di un reddito netto mensile



pari a [REDACTED] quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita (nucleo composto anche dalla madre, [REDACTED] la quale percepisce l'importo netto mensile di [REDACTED] a titolo di pensione di vecchiaia e reversibilità), ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;

il patrimonio del ricorrente è infatti costituito dai seguenti beni:

- i. quota parte proveniente dalla compravendita del 27/06/2023 dell'immobile sito in Monte San Vito (AN), Piazza A. Manzoni, contraddistinto al N.C.E.U. al [REDACTED] [REDACTED] pari ad [REDACTED], somma attualmente depositata su conto corrente intestato a [REDACTED] (al netto dell'acconto già versato in favore dell'OCC per [REDACTED] e quello in favore del proprio legale per [REDACTED];
- ii. saldo negativo pari ad [REDACTED] al 30/09/2024 del conto corrente intestato al ricorrente ed accesso presso il [REDACTED];
- iii. stipendio netto mensile pari ad [REDACTED] cui si aggiungono la tredicesima e quattordicesima mensilità, al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari meglio specificata di seguito;

quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare e della documentazione allegata dal ricorrente, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, a fronte dell'importo netto mensile percepito dal ricorrente ([REDACTED]) e dalla madre convivente ([REDACTED]), può essere complessivamente quantificata nell'importo mensile di [REDACTED] la somma necessaria al mantenimento del ricorrente e della madre convivente, [REDACTED], dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, oltre alla tredicesima e la quattordicesima mensilità percepita dal ricorrente, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 33, 150, 268, 269 e 270 CCII,



DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **ANDREA MOLINARI** (C.F.: MLNDR73A08E388I), nato il 08/01/1973 a Jesi (AN) ed ivi residente alla Piazza XXV Aprile, 1;

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la dott.ssa **Giuliana Filippello**;

NOMINA liquidatore l'OCC, dott. **Maurizio Leonardi**;

AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking");

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 2.600,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo, oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità, sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;



DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 12/11/2024.

Il Presidente estensore
Dott.ssa Giuliana Filippello

